ASSOCIAZIONE NAZIONALE

SUPERSTITI REDUCI E FAMIGLIE CADUTI

DIVISIONE "ACQUI"

GRUPPO DIVISIONI ALL'ESTERO

STATUTO

Titolo primo

SEDE E SCOPI

Art.1

E' costituita in Genova, Via della Consolazione, 1, l'Associazione Nazionale Superstiti Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui Gruppo Divisioni all'Estero, esistente di fatto fin dal settembre 1945.

Essa ha lo scopo di:

- 1) tramandare il ricordo dei suoi Caduti, con particolare riguardo alle gesta ed al martirio della Divisione e dei Reparti ad essa aggregati che parteciparono per libera scelta ai combattimenti svoltisi a Cefalonia, Corfù ed altre isole Ionie dopo 1'8 settembre 1943;
- 2) promuovere il riconoscimento dei meriti degli stessi Caduti e dei Superstiti e prestare opera di . assistenza morale e materiale ai propri soci;
- 3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Titolo secondo

DEI SOCI

Art.2

L'Associazione comprende:

FAMILIARI DEI CADUTI
(genitori, fratelli, vedove,
figli)

1) SOCI EFFETTIVI: -

SUPERSTITI

(militari che hanno partecipato ai drammatici eventi

post-armistiziali di Cefalonia, Corfù, Santa Maura)

REDUCI

(militari che hanno appartenuto a Reparti della "Acqui"
in guerra prima dell'armistizio)

PERSONE fisiche o ENTI che: - si siano particolarmente distinti con la loro opera a favore dell'Associazione; - abbiano contribuito ad esaltare e vivificare il ricordo delle gesta della "Acqui";

2) SOCI ONORARI: -

Comandanti dei Reparti ricostituiti della "Acqui", che abbiano contribuito ad esaltare e vivificare il ricordo della gesta della leggendaria Divisione.

- PERSONE che denotino particolare interesse alla vita e alle finalità (Art.1) 3) SOCI SIMPATIZZANTI: | dell'Associazione;

- CONGIUNTI di SOCI EFFET-

TIVI scomparsi.

SOCI ONORARI

Art.3

La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento o su proposta delle Sezioni.

E' prevista anche la carica - a vita- di Presidente Onorario. La indicazione della persona deve essere avanzata da almeno sei Sezioni.

La decisione in merito risale alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

AMMISSIONE DEI SOCI

Art.4

Sull'ammissione dei Soci effettivi e simpatizzanti decide: in prima istanza il Consiglio della Sezione; in sede di ricorso la Giunta Esecutiva.

I ricorsi devono essere proposti direttamente alla Giunta Esecutiva, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

DEI DOVERI

Art.5

Ogni socio effettivo, onorario o simpatizzante deve:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni degli organi direttivi ed esecutivi della Associazione;
- b) avere la tessera dell'Associazione vistata anno per anno dalla propria Sezione;
- c) partecipare efficacemente e con assiduità alla

vita dell'Associazione, informando la propria attività a principi di solidarietà verso gli altri associati;

d) evitare di coinvolgere l'Associazione nell'esercizio di un'eventuale attività politica.

DEI DIRITTI

Art.6

Ogni Socio effettivo ha diritto:

- a) di partecipare con voto deliberativo all'Assemblea della Sezione di cui fa parte e di essere eletto alle cariche sociali;
- b) di usufruire delle previdenze che l'Associazione dovesse assicurare, nonchè dei servizi assistenzaili da essa eventualmente organizzati;
- c) i Soci onorari e i Soci simpatizzanti non possono esercitare diritto di voto; non possono ricoprire cariche sociali.

PERDITA DELLA QUALIFICA

Art.7

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, che dovranno essere presentate
- al Consiglio della Sezione di appartenenza;
- b) per morosità, previa espressa diffida;
- c) per cancellazione dall'elenco dei Soci, quando risulterà che l'iscritto non è in possesso dei

requisiti richiesti per l'iscrizione a Socio;

d) per espulsione quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale (manifestazioni di indegnità) e disciplinare (attività antiassociativa e scissionistica).

I provvedimenti previsti dal presente articolo alle lettere b) e c) sono di competenza del Consiglio di Sezione. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 4.

Il provvedimento previsto alla lettera d) è di competenza della Giunta Esecutiva.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Titolo terzo

DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE

DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da contributi di terzi o da proventi realizzati per eventuali concessioni ed autorizzazioni;
- c) da donazioni ricevute per atti tra vivi o di disposizioni testamentarie;
- d) dai proventi di attività varie.

Art.9

La quota sociale annua è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso che non si sia provveduto, si intende confermata quella in vigore nell'anno precedente.

La quota sociale deve essere corrisposta dal socio alla Sezione di appartenenza entro il primo quadrimestre dell'anno solare.

Le Sezioni dovranno versare il 20% di ogni quota di tesseramento alla Giunta Esecutiva, tramite l'organo designato.

Gli organi nazionali dell'Associazione possono andare incontro alle esigenze economiche delle Sezioni, mediante contributi a titolo di solidarietà.

Le Sezioni hanno l'amministrazione autonoma e la proprietà di tutte le somme ed i beni mobili ad esse devoluti, e non potranno assumere obbligazioni in proprio per somme eccedenti le loro entrate, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva può sempre controllare l'amministrazione delle Sezioni.

Tutti i beni mobili acquisiti alla Giunta Esecutiva
e tutti i beni immobili di proprietà

dell'Associazione, costituiscono patrimonio dell'Ente e non possono essere alienati o ceduti se non a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti tali beni saranno assunti in carico dalla Sezione designata dalla Giunta Esecutiva.

Titolo quarto

DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Art.10

L'Associazione Nazionale è rappresentata, anche in giudizio, dal Presidente Nazionale.

Le Sezioni sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Art.11

L'Associazione si articola in Sezioni che assumeranno la denominazione:" Associazione Nazionale Superstiti, Reduci e Famiglie Caduti Divisione Acqui..... Sezione....".

Le Sezioni hanno vita autonoma.

Le Sezioni hanno, altresì, gestione finanziaria autonoma ed un proprio bilancio che annualmente sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Esecutiva.

In conformità all'ordinamento territoriale dello

Stato, le Sezioni, in ambito regionale si costituiscono, ai fini rappresentativi, in Federazione.

La Federazione Regionale, composta da tutte le Sezioni esistenti nella Regione interessata, è retta da un Presidente eletto dai Presidenti di Sezione riuniti in apposito Consiglio.

Il Presidente Regionale dura in carica tre anni.

Quando in una Regione esiste una sola Sezione,

questa assume direttamente le funzioni di

Federazione Regionale e la relativa denominazione.

Quando in una Regione esistono due sole Sezioni, i

rispettivi Presidenti assumono, alternativamente,

le funzioni di Presidente della Federazione

Regionale.

Titolo quinto

ORGANI DIRETTIVI ED AMMINISTRATIVI

NAZIONALI

Art.12

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Collegio dei Probi-Viri;
- d) il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art.13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo della Associazione. Esso è formato dal Presidente Nazionale, da tutti i Membri della Giunta Esecutiva e da tutti i Presidenti di Sezione, nonchè da due Familiari di Caduti, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra tutti i soci dell'Associazione.

Del Consiglio Direttivo Nazionale fa parte altresì, in veste consultiva, il Presidente Onorario.

In seno al Consiglio Direttivo Nazionale, i soli Presidenti di Sezione hanno facoltà, in caso di loro impedimento, di farsi rappresentare, o da un altro membro del Consiglio della loro Sezione, o da un Presidente di altra Sezione.

Art.14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, salvo che il Consiglio stesso con deliberazione di almeno due terzi dei presenti, elegga un altro Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è valido qualora sia presente il 50% più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Elegge a scheda segreta il Presidente Nazionale ed i Membri della Giunta Esecutiva. Elegge anche a scheda segreta i vari organi di controllo amministrativi e disciplinari.

Esamina le domande di costituzione di nuove Sezioni e decide in merito.

Decide sulle questioni di interpretazione dello Statuto ed in genere su tutte le questioni interessanti la struttura, la vita associativa e la straordinaria amministrazione della Associazione.

Il consiglio Direttivo Nazionale, con votazione a scheda segreta e con maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, può revocare il mandato ad uno o più componenti della Giunta Esecutiva.

Ratifica i provvedimenti di urgenza presi dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, o per motu proprio, o per richiesta di tre membri della Giunta Esecutiva o di un terzo dei soi componenti.

Art.15

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) propone, discute ed approva le modifiche allo Statuto;
- b) decide su eventuali questioni riguardanti l'unione e la fusione o il distacco dell'Associazione da altre o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

In tutti i suddetti casi, i Presidenti di Sezione voteranno ed esprimeranno un voto pari ad ogni 50 iscritti o frazione di esso, della Sezione da essi rappresentata ed in regola con il tesseramento, riferiti al precedente anno solare.

Nella suddetta votazione il Presidente, i Membri della Giunta Esecutiva ed i due Rappresentanti di Familiari non potranno esprimere voto.

GIUNTA ESECUTIVA

Art.16

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da dieci Consiglieri. Della Giunta Esecutiva fa parte, altresì, in veste consultiva, il Presidente Onorario.

In caso di impedimento permanente di uno o più suoi Membri, o in caso di loro dimissioni, la Giunta provvede alla loro sostituzione. I Membri così eletti, resteranno in carica fino alla riunione del successivo Consiglio Direttivo Nazionale, che

provvederà alla ratifica o a nuova nomina.

Qualora i Membri dimissionari o impediti costituissero la maggioranza di essa, l'intera Giunta sarà considerata dimissionaria. In tal caso il Presidente provvederà alla immediata convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale che procederà alle nuove elezioni.

Essa dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

La Giunta Esecutiva elegge a scheda segreta, in seno ad essa, due Vice Presidenti Nazionali, un Segretario Nazionale, un Tesoriere Nazionale e sei Consiglieri.

Essa cura l'ordinaria Amministrazione della Associazione ed esercita i poteri concessi dal Consiglio Direttivo Nazionale e provvede in sua vece, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporre le decisioni adottate alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

Può sciogliere i Consigli di Sezione, nominando in loro vece uno o più Commissari straordinari, riferendone poi al Consiglio Direttivo Nazionale.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Delibera sulle obbligazioni e sugli impegni di spese, provvede ad eventuali assunzioni del

personale ed esercita tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

Ha l'obbligo di eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha altresì l'obbligo di far rispettare alle Sezioni lo Statuto, e può intervenire con uno o più Membri alle loro assemblee.

Alla Giunta Esecutiva compete di nominare il Direttore di un eventuale Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell'Associazione, impartendone le opportune direttive.

DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEI VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Art.17

Il Presidente Nazionale rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, e la Giunta Esecutiva.

Controlla che i deliberati del Consiglio e della Giunta siano eseguiti.

Coordina l'attività dell'Associazione. E' coadiuvato dai Vice Presidenti Nazionali, ai quali può delegare, temporaneamente, tutti o parte i suoi poteri.

In casi di impedimento e qualora non si fosse

avvalso della facoltà suddetta, viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale più anziano di età.

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art.18

Il Segretario Nazionale trasmette i deliberati della Giunta a tutte le Sezioni, ne controlla l'esecuzione, coordina l'attività delle varie Sezioni ed assiste il Presidente Nazionale. Provvede a redigere i verbali delle riunioni ed a sottoscriverli con il Presidente Nazionale.

DEL TESORIERE NAZIONALE

Art.19

Il Tesoriere Nazionale dovrà curare la tenuta contabile di tutti i movimenti di cassa o di impegno, e sarà responsabile della Cassa, attenendosi alle direttive del Presidente Nazionale Esso è soggetto al controllo dei Revisori Nazionali dei Conti.

Egli provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

COLLEGIO DEI PROBI- VIRI

Art.20

Il Collegio dei Probi-Viri è costituito da tre membri e sarà insediato e formato di volta in volta dal Presidente Nazionale, scegliendo i tre

1.

nominativi dalla rosa di sei soci eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, per la durata di tre anni, e potranno essere rieleggibili.

Il Collegio deciderà su ogni questione sottopostagli e commessagli dallo Statuto, facendo pervenire lodo scritto agli interessati ed alla Giunta Esecutiva, non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Tutti gli organi sociali sono obbligati a fornire al suddetto Collegio qualsiasi chiarimento e documento.

COLLEGIO REVISORI NAZIONALI DEI CONTI

Art.21

Il controllo della gestione economica è affidata ad un Collegio di tre Revisori Nazionali dei Conti, nominati insieme a due supplenti dal Consiglio Direttivo Nazionale e per la durata di tre anni, tra i soci ed anche i non soci. Essi sono rieleggibili.

La Presidenza spetta al Sindaco scelto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il suddetto Collegio ha i poteri ed i doveri previsti dal Codice Civile agli art.2397 e seguenti. In particolare spetta al Collegio predisporre una relazione scritta da allegarsi al

bilancio da sottoporsi al Consiglio Direttivo Nazionale.

E' facoltà del suddetto Collegio effettuare verifiche contabili anche presso le Sezioni.

Titolo sesto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.22

Nei confronti dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo: nel caso di lieve accertata mancanza;
- b) deplorazione: quando il socio abbia già dato luogo ad un precedente richiamo;
- c) sospensione a tempo determinato: quando il socio persiste nella mancanza che ha già determinato una precedente deplorazione;
- d) sospensione a tempo indeterminato: quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione;
- e) espulsione: quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale (manifestazioni di indegnità) e disciplinare (attività antiassociativa e scissionistica).

ORGANI DISCIPLINARI

Art.23

Nessuna sanzione, tranne il richiamo, può essere

Collegio dei Revisori. essa compete la nomina del Consiglio e l'eventuale L'Assemblea è il massimo organo della Sezione. Ad

con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, con Ogni contestazione dovrà essere comunicata al socio è il Collegio dei Probi-Viri Nazionale. di Sezione. L'organo disciplinare di secondo grado, L'organo disciplinare di primo grado è il Consiglio uno o più soci o da un organo dell'Associazione. Il giudizio disciplinare può essere provocato da

inflitta senza previo giudizio disciplinare.

giorni 15, le proprie controdeduzioni; invito a presentare, entro il perentorio termine di

Titolo settimo

DEFFE SEZIONI

Art.24

Le Sezioni sono quelle previste dall'art.13.

Art.25

Sono organi delle Sezioni:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'eventuale Collegio dei Revisori.

Art.26

Discute e decide sull'attività della Sezione e fa

proposte per quella dell'Associazione.

Discute ed approva i bilanci.

Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria su richiesta:

- a) del Presidente;
- b) oppure del Collegio dei Revisori;
- c) oppure di un terzo del Consiglio;
- c) oppure di un terzo dei soci.

Art.27

Il Presidente rappresenta la Sezione presso il Consiglio Direttivo Nazionale di cui è membro.

Egli, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire nel Consiglio Direttivo Nazionale, a mezzo delega scritta, o da un membro del Consiglio della propria Sezione, o da un altro Presidente di Sezione.

Art.28

I Consiglieri, mediante votazione a scheda segreta, eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio sarà composto da un numero non inferiore a tre membri, mentre il numero massimo, sarà determinato da un numero di Consiglieri pari ad un Consigliere ogni 50 soci o frazione di 50.

Eccezionalmente la Giunta Esecutiva può autorizzare

una variante alla presente norma.

Nell'eventualità che il Consiglio sia formato da soli tre membri, il Segretario assumerà anche le funzioni di Tesoriere.

Art.29

Il Consiglio può deliberare di costituire delle proprie Sotto-Sezioni in quei Comuni ove siano almeno 10 iscritti.

In tal caso verrà nominato dal Consiglio un Fiduciario alla Sotto-Sezione, il quale riceverà le direttive dal Consiglio di Sezione.

Art.30

- Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:
- a) cura la tenuta di uno schedario di tutti gli iscritti;
- b) organizza celebrazioni ad assume iniziative intese a mantenere vivo il ricordo dei Caduti, informandone tempestivamente la Giunta Esecutiva;
- c) amministra i fondi di propria competenza;
- d) provvede ad inviare al Tesoriere Nazionale la quota stabilita dall'articolo 9.

Art.31

Tutte le cariche della Sezione durano tre anni e i membri sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più Membri del Consiglio, questo resterà egualmente in carica, sostituendo i nominativi mancanti con coloro che risulteranno aver avuto maggior numero di voti nella elezione del Consiglio, dandone immediata comunicazione alla Giunta Esecutiva.

E' compito del Consiglio di Sezione convocare l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno per dare agli stessi un rendiconto morale ed economico dell'attività svolta.

Art.33

- L'elezione del Consiglio dovrà effettuarsi con le seguenti norme:
- a) non meno di 10 giorni prima della data fissata per l'elezione verrà inviata comunicazione a tutti gli iscritti;
- b) hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
- c) tutti i soci sono rieleggibili;
- d) le votazioni avranno luogo o per acclamazione, quando non vi sia alcun dissenziente, o mediante scheda già predisposta in bianco, per un numero di eligendi pari a quelli che sono previsti dall'articolo 28 del presente Statuto;
- e) sono ammessi voti delega nella misura massima di

una delega per ogni partecipante alla votazione;

- f) le votazioni dovranno essere aperte per un periodo non interiore a tre ore e, successivamente, all'atto della chiusura delle votazioni, verrà redatto apposito verbale a cura del Presidente dell'Assemblea e di due scrutatori che verranno nominati prima di procedere alle operazioni di votazione;
- g) decorso il periodo di votazione il Presidente dell'Assemblea, dopo aver ammesso à votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, sempre assistito dai due scrutatori;
- h) ultimato lo scrutinio il Presidente ne proclama i risultati e ne dà pronta comunicazione alla Giunta Esecutiva;
- i) contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può interporre reclamo, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla votazione stessa. Il reclamo sarà diretto alla Giunta Esecutiva in prima istanza, ed al Consiglio Direttivo Nazionale in seconda istanza, con ricorso diretto tramite il Presidente Nazionale da inviarsi entro 30 giorni dalla data di reiezione della Giunta Esecutiva.

Titolo ottavo

NOKWE VARIE

Art.34

Ogni qualvolta nel presente Statuto è citata la frase: "facente parte della bivisione Acqui" o "nei Reparti della bivisione Acqui", devono intendersi per Divisione Acqui, anche tutti quei Reparti ad essa aggregati in azioni di guerra.

Art.35

Turte le cariche nazionali e sezionali assegnate ai soci, ivi compresi i Collegi dei Revisori dei Conti dei Probi-Viri ed il Direttore del Notiziario, non

Art.36

sono retribuite.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Genova.

N